

BGer 6B 285/2020 vom 7. Mai 2020

Bundesgericht, 2020-05-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_285_2020

FR: TF 6B 285/2020 du 7 mai 2020

IT: TF 6B 285/2020 del 7 maggio 2020

Regeste

Tempestività del reclamo | Procedura penale

Erwägungen

E. 1

Il procedimento dinnanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua (art. 54 cpv. 1 LTF). A norma dell'art. 52 della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen (Gazzetta ufficiale dell'UE n. L 239 del 22 settembre 2000 pag. 19 segg.) ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedimento direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di un'altra Parte contraente (cpv. 1). Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella o nelle lingue della Parte contraente nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che invia l'atto sa che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in quest'altra lingua (cpv. 2). La ricorrente come anche il suo patrocinatore risiedono in Italia. Si giustifica pertanto di emanare la presente sentenza in italiano.

E. 2

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). L'autorità inferiore ha ritenuto inammissibile il reclamo della ricorrente, poiché presentato dopo la scadenza del termine di 10 giorni previsto dall' art. 396 cpv. 1 CPP . La ricorrente non si confronta con tale motivazione, limitandosi a esporre dinnanzi al Tribunale federale delle ragioni relative al merito della vertenza.

E. 3

Il ricorso, manifestamente inammissibile poiché carente di motivazione, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF . Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.